

**Ricorso del sig. Georgios Karavelis contro il Parlamento europeo, presentato il 20 settembre 2001**

(Causa T-235/01)

(2001/C 331/54)

(Lingua processuale: il greco)

Il 20 settembre 2001, il sig. Georgios Karavelis, dipendente del Parlamento europeo, residente a Bruxelles, rappresentato dall'avv. Ch. Tagaras, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro il Parlamento europeo.

Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

- accogliere integralmente il ricorso;
- annullare la comunicazione di copertura di posto vacante n. 9186 e il rigetto tacito da parte del convenuto del reclamo presentato l'11.5.2001 dal ricorrente;
- condannare il convenuto alle spese di entrambe le parti indipendentemente dall'esito del procedimento.

*Motivi e principali argomenti*

Il ricorrente, dipendente del Parlamento europeo di grado A4 dal 1° gennaio 2000, impugna le decisioni con le quali il convenuto ha respinto la sua candidatura al posto vacante n. 9186 (Capodivisione presso l'Ufficio informazioni di Atene, grado A3) con la motivazione che, all'epoca della presentazione della candidatura, il ricorrente non aveva compiuto il necessario biennio di esperienza nel grado A4. Il ricorrente afferma che, poiché era pendente dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee il suo ricorso proposto avverso la decisione di non promuoverlo al grado A4 nel periodo di promozione 1998, e il Tribunale di primo grado, con sentenza 8 maggio 2001, ha accolto il ricorso del ricorrente e ha annullato la relativa decisione del convenuto, quest'ultimo avrebbe dovuto, dimostrando ragionevole diligenza e prorogando il termine per la presentazione delle candidature, prendere in considerazione la candidatura del ricorrente.

**Ricorso del Centre Européen pour la Statistique et le Développement, A.s.b.l. (CESD — Communautaire, A.s.b.l.) contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 28 settembre 2001**

(Causa T-238/01)

(2001/C 331/55)

(Lingua processuale: il francese)

Il 28 settembre 2001, il Centre Européen pour la Statistique et le Développement, A.s.b.l. (CESD — Communautaire, A.s.b.l.), con sede in Lussemburgo, rappresentato dagli avvocati Dominique Grisay e Barbara Koops, con domicilio eletto in Lussemburgo ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

- nominare un perito giudiziario;
- dichiarare in base alla perizia eseguita dal perito giudiziario quali spese sostenute dal ricorrente devono essere considerate non ammissibili e pertanto quale importo dovrà eventualmente essere restituito alla Commissione dalla ricorrente;
- in subordine, autorizzare il ricorrente a stabilire, in base alla verifica contabile (audit) compiuta dal suo revisore, quali importi potessero essere legittimamente considerati non ammissibili dai servizi di verifica contabile (audit) della Commissione, e dopo aver sentito le parti, riformare la nota di debito emessa dai servizi interni della Commissione in data 16 agosto 2001 stabilendo quali importi non ammissibili dovranno essere restituiti alla Commissione dal ricorrente;
- condannare la Commissione alle spese, comprese le spese per la perizia.

*Motivi e principali argomenti*

Il ricorrente è un'associazione senza scopo di lucro il cui oggetto è quello di compiere a beneficio dei paesi terzi azioni di cooperazione tecnica nel settore statistico. Per tale scopo il ricorrente riceve sovvenzioni in base ad una convenzione conclusa con la Commissione.

In occasione di un controllo presso il ricorrente delle sovvenzioni concesse, la cellula d'audit interna dell'Eurostat ha dichiarato che vi erano sovvenzioni versate ma non utilizzate e spese non ammissibili. La Commissione in seguito ha voluto procedere al recupero della somma di cui trattasi.

La ricorrente ammette che l'audit compiuto dalla Commissione non dà il giusto valore a taluni fatti e dati e non applica i principi in vigore in materia di audit interni della Commissione. Il ricorrente afferma inoltre che l'audit è unilaterale e compiuto da un servizio dipendente da uno dei contraenti. Il ricorrente sostiene infine che, in occasione dell'audit, non sono stati presi in considerazione tutti i documenti messi a disposizione.

**Ricorso del sig. Jean-Louis Cougnon contro Corte di giustizia delle Comunità europee, proposto 2 ottobre 2001**

**(Causa T-240/01)**

(2001/C 331/56)

*(Lingua processuale: il francese)*

Il 2 ottobre 2001 il sig. Jean-Louis Cougnon, residente in Capellen (Lussemburgo), con l'avvocato domiciliatario Joëlle Choucroun, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro la Corte di giustizia delle Comunità europee.

Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

- annullare la procedura di copertura del posto di Direttore del personale e delle finanze — carriera A2 — contemplato dall'avviso di posto vacante CJ 78/00 ricevuto e affisso il 17 ottobre 2000;
- condannare la convenuta alle spese.

*Motivi e principali argomenti*

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce la violazione dei termini dell'avviso di posto vacante, un errore di valutazione di tali termini e la violazione del principio del legittimo affidamento. Inoltre, il ricorrente si lagna della violazione del principio della parità di trattamento tra i candidati interni ed esterni all'istituzione in quanto i candidati interni avevano il vantaggio di essere conosciuti dall'autorità che ha il potere di nomina.

**Cancellazione dal ruolo della causa T-53/01<sup>(1)</sup>**

(2001/C 331/57)

*(Lingua processuale: l'italiano)*

Con ordinanza 11 settembre 2001, il presidente della Quinta Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa T-53/01, Poste Italiane S.p.A. contro Commissione delle Comunità europee.

<sup>(1)</sup> GU C 134 del 5.5.2001.

**Cancellazione dal ruolo della causa T-98/01<sup>(1)</sup>**

(2001/C 331/58)

*(Lingua processuale: il francese)*

Con ordinanza 30 luglio 2001, il presidente della Quinta Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa T-98/01, Filippou Pierros contro Commissione delle Comunità europee.

<sup>(1)</sup> GU C 186 del 30.6.2001.